## ALLEGATO A DGR n. 939 del 13 luglio 2021

### Indagini di microzonazione sismica [tipologia 1]. Criteri e modalità di ammissibilità.

L'iniziativa è destinata allo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 1, unitamente allo studio delle Condizioni Limite di Emergenza, ovvero studi di livello 3 e locali studi di livello 3 per approfondire zone di attenzione per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, da eseguirsi con le finalità definite negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati dalla conferenza delle regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008 e successive Linee Guida integrative, e secondo le specifiche disposizioni di seguito riportate.

#### 1) INDAGINI AMMISSIBILI

Sono consentite le seguenti indagini di microzonazione sismica:

- studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi delle Condizioni Limite di Emergenza;
- studi di microzonazione sismica di livello 3 nei Comuni per i quali è già stata effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1;
- studi locali di microzonazione sismica di livello 3 per approfondire zone di attenzione per instabilità per faglie attive e capaci (FAC), individuate da precedenti studi di MS, che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

Possono essere ammessi i Comuni che presentano indagini che rispettino i seguenti requisiti:

- a) Il Comune deve essere inserito nell' elenco di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione di Giunta Regionale (desunto dall'Allegato 7 dell'Ordinanza 780 del 20/5/2021), in cui, in tutto o in parte del territorio comunale, l'accelerazione massima al suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli molto rigidi (mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006), è superiore o uguale a 0.125g. Per le forme associate dei comuni, se si tratta di unione di comuni, almeno il 75% degli stessi deve essere inserito nell'elenco di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza 780/01 (Allegato A2 al presente provvedimento, se si tratta di associazione diversa dall'unione tutti i comuni (a pena di esclusione dell'intera manifestazione di interesse) devono essere inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza; nei casi di unioni o associazioni il cofinanziamento dell'ente può essere ridotto al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e analisi delle CLE, a condizione che gli studi portino al completamento della microzonazione sismica e analisi delle CLE in tutti i comuni dell'unione; per la presentazione dell'manifestazione di interesse da parte delle forme associate dei comuni vale il requisito obbligatorio per cui almeno il 75% della popolazione dei comuni associati risieda in comuni di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione, nel limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza 780/2021.
- b) Le aree oggetto di indagine non incidono su Aree Naturali Protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
  - a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
  - b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti:
  - c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).





c) La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso I ai sensi del punto 2.4.2. del D.M. 17.01.2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

Gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" costituiscono documento di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'articolo 5 dell'Ordinanza, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa. Nello specifico si richiede l'utilizzo degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica versione 4.1 (o successivi) e la compilazione delle check list relative alle frane sismoindotte e alle faglie attive e capaci.

# 2) DESTINAZIONE DELLE EVENTUALI RISORSE, SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Le risorse disponibili, quando messe a disposizione dal Dipartimento, saranno suddivise fra i Comuni beneficiari in ragione delle richieste presentate, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della *priorità delle domande*" di cui al successivo punto 3.

Per le indagini di livello 1, l'entità dei finanziamenti per ogni singola indagine è riportata nella seguente tabella n.1, desunta dall'art.6 dell'Ordinanza, in ragione della popolazione residente sul territorio alla data di pubblicazione della stessa Ordinanza:

popolazione [abitanti]	Contributo [€]
≤2.500	11.250,00
2.500\(\leq\abita\) abitanti\(\leq 5.000\)	14.250,00
5.000\secondarianti\secondarianti\secondarianti\secondarianti	17.250,00
10.000\(\leq\abita\) abitanti\(\leq 25.000\)	20.250,00
25.000\(\leq\abita\) abitanti\(\leq 24.750\)	24.750,00
50.000\(\leq\abita\) abitanti\(\leq 100.000\)	27.750,00
>100.000 abitanti	32.250,00

tabella 1 - importo massimo contributi microzonazione livello 1 e CLE o livello 2

Gli importi indicati in tabella non comprendono il cofinanziamento, pari al 25% della spesa sostenuta, da parte del Comune [esempio di calcolo contributo liquidabile per Comune con popolazione 1000 abitanti, cui secondo la tabella 1 spetta un contributo massimo assegnabile pari a 11.250 Euro,

- se la spesa sostenuta è di 14.062,50 euro, contributo liquidabile Euro 11.250,00 derivante dalla proporzione 11.250,00:14.062,50=X:14.462,50.
- se la spesa sostenuta è di 10.000 euro, contributo liquidabile Euro 8.000 derivante dalla proporzione 11.250,00:14.062,50=X:10.000.
- se la spesa sostenuta è di 20.000,00 euro, contributo liquidabile Euro 11.250,00 (massimo contributo concedibile) derivante dalla proporzione 11.250,00:14.062,50=X:14.462,50].

Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi delle CLE, il cofinanziamento può essere ridotto al 15%, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della CLE in tutti i comuni dell'unione o associazione. La realizzazione degli studi e dell'analisi della CLE dovrà essere unitaria e adottata da tutti i comuni dell'unione o associazione.

Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

Sono ammesse spese per indagini di microzonazione sismica di livello 1 e per studi delle Condizioni Limite di Emergenza, eseguite con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, e nell'Ordinanza.

Il contributo eventuale che potrà essere riconosciuto è al lordo dell'IVA.





L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica di livello 3 e di livello 3 per approfondire zone di attenzione per instabilità per faglie attive e capaci (FAC) è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, come riportato nella seguente tabella 2:

popolazione [abitanti]	Contributo [€]
≤2.500	22.500,00
2.500≤abitanti≤5.000	28.500,00
5.000≤abitanti≤10.000	34.500,00
10.000\(\leq\abita\) abitanti\(\leq 25.000\)	40.500,00
25.000≤abitanti≤24.750	49.500,00
50.000\sectional abitanti\section 100.000	55.500,00
>100.000 abitanti	64.500,00

tabella 2 - importo massimo contributi microzonazione livello 3 e 3 locali FAC

Gli importi indicati in tabella non comprendono il cofinanziamento, pari al 50% della spesa sostenuta, da parte del Comune [esempio di calcolo contributo liquidabile per Comune con popolazione 1000 abitanti, cui secondo la tabella 2 spetta un contributo massimo assegnabile di 22.500 Euro,

- se la spesa sostenuta è di 33.750,00 euro, contributo liquidabile Euro 22.500,00 derivante dalla proporzione 22.500,00:33.750,00=X:33.750,00.
- se la spesa sostenuta è di 10.000 euro, contributo liquidabile Euro 6.666,67 derivante dalla proporzione 22.500,00:33.750,00=X:10.000.
- se la spesa sostenuta è di 50.000,00 euro, contributo liquidabile Euro 22.500,00 (massimo contributo concedibile) derivante dalla proporzione 22.500,00:33.750,00=X:33.750,00]

Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 devono essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 ovvero nel caso di scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da potenziali effetti di instabilità (cedimenti, liquefazione e instabilità di versante) e quando le risultanze del 2° livello evidenziano l'inadeguatezza delle procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica (DGR 1572/2013 e DGR 899/2019).

Le manifestazioni di interesse per gli studi di 3 livello potranno essere richieste dai comuni solo nel caso in cui siano già stati effettuati gli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione

Contemporaneamente agli studi di livello 3 devono essere realizzate le seguenti attività:

- realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;
- realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
- realizzazione degli studi di livello 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche, liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di microzonazione sismica di livello 3, in deroga alle condizioni sopra indicate.

# 3) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

- a) Tipologia di microzonazione sismica:
- livello 1;
- livello 3
- Livello 3 locale per FAC

punti 9

punti

Punti 2





b) Accelerazione massima al suolo ag, riferibile a tutto il territorio comunale (nel caso di forma associata si considera quella del comune con l'accelerazione maggiore):

_	$0.125 \text{ g} < \text{ag} \le 0.150 \text{ g}$ ;	-	punti	1
	<i>C C</i>			_
-	$0.150 < ag \le 0.175 g;$		punti 2	2
_	$0.175 < ag \le 0.225 g$		punti 3	3
	0 - 0			
-	ag oltre 0.225 g		punti 4	<u>+</u>

- c) Popolazione del Comune/Forma associata alla data del 31/12/2020:
- $P \le 10.000 \text{ ab}$  punti 1 -  $10.000 \text{ ab} < P \le 50.000 \text{ ab}$ ; punti 2 - P > 50.000 ab; punti 3
- d) Manifestazione di interesse presentata da forma associata dei comuni (se associata deve essere finalizzata anche alla gestione dell'emergenza):
  - SI punti 3 - NO punti 0

A parità di punteggio prevalgono i finanziamenti di minor importo. In caso di ulteriore parità prevale la maggior popolazione.

#### 4) ALLEGATI ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Oltre all'manifestazione di interesse (Allegato A1 al presente provvedimento), debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata, una planimetria in scala adeguata dell'area oggetto di indagine.

### 5) ORDINE DI PRIORITA' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 3.

Tutte le manifestazioni di interesse prodotte ed ammissibili secondo i menzionati criteri saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata l'indagine con l'entità di contributo inferiore.

In ogni caso deve essere acquisito un numero significativo di dati geotecnici e sismici e/o programmata una specifica campagna di misure tali da caratterizzare adeguatamente le singole microzone omogenee in prospettiva sismica.

#### 6) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse, redatte sull'apposito modulo di cui all'Allegato A1, e corredate dalla richiesta planimetria devono essere inoltrate, mediante posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: llppedilizia@pec.regione.veneto.it, nonché via email all'indirizzo <a href="mailto:sismica@regione.veneto.it">sismica@regione.veneto.it</a>, specificando nell'oggetto la dicitura "UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI – SISMICA – TIPOLOGIA 1 – MICROZONAZIONE SISMICA".

#### 7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI





A seguito delle istruttorie delle manifestazioni di interesse pervenute verrà approvato il provvedimento regionale di definizione delle graduatorie di merito.

Tali graduatorie potranno essere utilizzate per finanziamenti in conto capitale qualora messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse stanziate con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780/01.

L'eventuale utilizzo delle graduatorie verrà disposto con il provvedimento di impegno delle risorse, In tale provvedimento verranno stabiliti gli ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari, in linea con quanto disposto nell'Ordinanza 780/2021.

#### 8) INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Palazzo Linetti - Cannaregio 99 - Venezia - llppedilizia@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 Venezia - anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la predisposizione della graduatoria prevista dal presente bando, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e relative Ordinanze attuative.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Spettano all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, lo stesso potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Spetta all'interessato il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'inserimento in graduatoria. Il mancato conferimento comporta l'inammissibilità dell'manifestazione di interesse.



